

Delibera n. 851 del 20/06/2013

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venti** del mese di **Giugno**

Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO quanto segue:

- l'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, precisando, al comma 2, che tale rapporto comporta l'esercizio dell'attività libero professionale nelle seguenti tipologie:
 - a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
 - b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
 - c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in strutture private non accreditate, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
 - d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- con D.P.C.M. 27 marzo 2000, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, con il quale sono stati disciplinati, in particolare, gli aspetti organizzativi di detta attività; il predetto atto consente alle amministrazioni regionali di emanare una propria regolamentazione in materia, fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 4 dello stesso;
- la libera professione intramuraria è disciplinata anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree della dirigenza medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo stipulati in data 8 giugno 2000, con particolare riguardo al corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e ai criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi;
- l'art. 54, comma 3, dei contratti citati stabilisce che le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria siano disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali previsti dal contratto stesso; l'art. 4, comma 2, inoltre, nell'individuare le materie da regolarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa, prevede alla lettera G) "i criteri generali per la definizione dell'atto per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati";
- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1049 del 2 maggio 2000, ha adottato le linee guida per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria; nell'emanare le predette linee guida la regione non ha ritenuto di dover dettare una nuova organica disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, già contenuta nelle fonti sopra richiamate, bensì, fornire precisazioni ed approfondimenti in merito a particolari fattispecie di diffusa incertezza interpretativa e su tematiche ritenute di particolare rilevanza, oltre che su un limitato numero di questioni attribuite in via specifica alla competenza regionale;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 1579 del 21 novembre 2001, questa azienda ha adottato il regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria;
- con deliberazione n. 841 dell'8 luglio 2005, il regolamento è stato integrato rispetto alle indicazioni contenute nella D.G.R.V. n. 360 dell'11 febbraio 2005;

- con deliberazione n. 1322 del 6 ottobre 2009, il regolamento è stato integrato con una specifica disciplina inerente le sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni regolamentari, individuando, inoltre, specifici controlli sull'attività e attribuendo alle specifiche direzioni di struttura il monitoraggio e la verifica;
- con deliberazione n. 630 del 27 aprile 2012, il regolamento è stato aggiornato rispetto ai contenuti degli artt. 55 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dagli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., che stabiliscono che il mancato rispetto del regolamento aziendale in per l'attività libero professionale costituisce responsabilità disciplinare;

PRESO ATTO che il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi), convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 2 prevede che l'azienda definisca, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle azienda, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. La norma prevede che, nell'applicazione dei predetti importi, venga trattenuta dall'azienda, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista. La somma deve essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volta alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota della Regione Veneto, prot. n. 132774/E.900.01.2 del 27 marzo 2013, acquisita al prot. generale n. 12822 del 27 marzo 2013, con la quale la Regione stabilisce che l'applicazione del suddetto art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, sia applicabile solo a seguito di accordi aziendali secondo le procedure recate dall'art. 4, comma 2, lett. G), dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000;

VISTO l'accordo, siglato in data 13 giugno 2013, tra l'Azienda Ulss 7 e le OO.SS. per la modifica della composizione della tariffa per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, secondo quanto stabilito dal citato art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il C.C.N.L., siglato in data 8 giugno 2000, della dirigenza medica e veterinaria e dell'altra dirigenza sanitaria;

VISTO il D.P.C.M. 27 marzo 2000;

VISTE le Linee guida emanate dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1049 del 2 maggio 2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 2358 del 29 dicembre 2012, con la quale vengono definite dalla Regione Veneto le disposizioni relative all'anno 2012 in materia di assunzioni di personale oltre che in materia di libera professione intramuraria, comunicate da questa azienda al personale interessato con nota prot. n. 9605 del 5 marzo 2012;

VISTO il nuovo testo del regolamento aziendale disciplinante l'esercizio della libera professione intramuraria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio Economico Finanziario assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza 1° luglio 2013, il regolamento per la disciplina della libera professione intramuraria rispetto ai contenuti dell'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi), convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, provvedendo, in particolare, a trattenere, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, che sarà vincolata ad interventi di prevenzione, ovvero volta alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2. di approvare il nuovo testo del regolamento per la disciplina della libera professione intramuraria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di dare opportuna informativa alle OO.SS. della dirigenza oltre che al personale interessato;
4. di dare atto, infine, che per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di attività libero professionale intramuraria.

PF

NC0120GIU

Delib. n. 851 del 20/06/2013

IL DIRETTORE GENERALE
f.to **Dott. Gian Antonio Dei Tos**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Paolo Pavan**

f.to **Dott.ssa Maria Grazia Carraro**

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **26/06/2013.**, e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **26/06/2013**

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
f.to **Dott. Filippo Spampinato**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Riferimenti normativi	3
Art. 2 - Definizione, finalità e principi	3
Art. 3 - Personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e limiti dello stesso	3
Art. 4 - Tipologie di attività libero professionali	4
Art. 5 - Produttività ed impegno orario	5
Art. 6 - Personale di supporto	7
Art. 7 - Personale di supporto in orario di servizio	7
Art. 8 - Personale di collaborazione	8
Art. 9 - Personale con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria art. 57 CCNL 1998/2001	8
Art. 10 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe	9
Art. 11 - Autorizzazioni	9
Art. 12 - Tutele assicurative	9
Art. 13 - Attività libero professionale ambulatoriale individuale	11
Art. 14 - Attività libero professionale ambulatoriale d'équipe	11
Art. 15 - Spazi per l'esercizio della libera professione ambulatoriale	11
Art. 16 - Tariffe dell'attività libero professionale ambulatoriale	11
Art. 17 - Quote a favore dell'azienda e per il personale collaborante	12
Art. 18 - Quote per la remunerazione del personale di supporto	12
Art. 19 - Quote per il fondo di perequazione	13
Art. 20 - Quote per la remunerazione del professionista	13
Art. 21 - Richieste degli utenti e modalità di prenotazione	13
TITOLO TERZO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE E PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI	15
Art. 22 - Convenzioni con strutture sanitarie non accreditate	15
Art. 23 - Tariffe e modalità di ripartizione	15
Art. 24 - Attività libero professionale presso studi professionali privati	16
Art. 25 - Tariffe e modalità di ripartizione	16
TITOLO QUARTO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO, DI DAY HOSPITAL E DI DAY SURGERY	18
Art. 26 - Forme di esercizio dell'attività libero professionale in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery	18
Art. 27 - Divieti	18
Art. 28 - Spazi per l'attività libero professionale in costanza di ricovero	18
Art. 29 - Richieste degli utenti	19
Art. 30 - Ulteriori Prestazioni	19
Art. 31 - Tariffe dell'attività libero professionale in costanza di ricovero	19
Art. 32 - Quote per la remunerazione del personale di supporto all'attività libero professionale in costanza di ricovero	20
Art. 33 - Quote per il fondo di perequazione	20
Art. 34 - Quote per la remunerazione del professionista o dell'équipe	20
TITOLO SESTO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE AZIENDE SANITARIE NON ACCREDITATE	22
Art. 35 - Modalità di esercizio	22
Art. 36 - Tariffe e modalità di ripartizione	22
TITOLO SETTIMO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL'AZIENDA	24
Art. 37 - Modalità di esercizio	24
Art. 38 - Sperimentazioni cliniche	24
TITOLO OTTAVO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	26
Art. 39 - Modalità di esercizio e limiti	26
Art. 40 - Tariffe dell'attività libero professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione	26
TITOLO NONO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI MEDICO COMPETENTE	27
Art. 41 - Modalità di esercizio e limiti	27
Art. 42 - Tariffe per l'attività di medico competente	27
TITOLO DECIMO - ATTIVITÀ DI CONSULENZA e CONSULTI	28

Art. 43 - Disciplina delle consulenze	28
Art. 44 - Disciplina dei consulti	28
TITOLO UNDICESIMO - ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA DALL'AZIENDA	30
Art. 45 - Modalità di esercizio	30
TITOLO DODICESIMO - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 46 - Azioni e Sanzioni per mancato rispetto regolamento	31
Art. 47 - Controlli, Responsabilità e funzioni organizzative	34
Art. 48 - Organismo paritetico di verifica	38
Art. 49 - Compiti dell'organismo paritetico di verifica	38
Art. 50 - Attività diverse dall'attività libero professionale	39
Art. 51 - Validità del regolamento	39

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale adottato con D.P.C.M. 27.3.2000, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'altra dirigenza del ruolo sanitario - quadriennio 1998-2001, delle linee guida regionali per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria adottate dalla Regione Veneto con D.G.R. 1049 del 2 maggio 2001, modificato e integrato secondo quanto previsto dalla DGR n° 360 dell'11/02/2005 e dalla legge 120/2007.

Art. 2 - Definizione, finalità e principi

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e deve svolgersi in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

L'attività libero professionale non si pone in concorrenza con quella resa in regime istituzionale.

L'unità locale socio sanitaria n. 7 garantisce l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:

1. salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio sanitario pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, ponendo l'offerta in libera professione come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale ;
2. valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
3. libertà del cittadino/utente di scegliere il regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni;
4. parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal regime di attività scelto.

I dirigenti che nell'esercizio della libera professione intramuraria si avvalgono del personale di supporto avranno cura di garantire il più ampio coinvolgimento di tutto il personale.

Art. 3 - Personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e limiti dello stesso

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è il personale della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché il personale della dirigenza sanitaria che non abbiano espresso opzione per l'attività libero professionale extramuraria e sia quindi assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della peculiare tipologia della disciplina di appartenenza, non può esercitare la relativa attività nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività libero professionale in altra disciplina o in altra struttura, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione è concessa anche per le attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dalla legge 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.

L'attività libero professionale intramuraria è esercitata, di norma, per le attività che l'azienda garantisce in forma istituzionale. Il direttore generale, può autorizzare l'esercizio dell'attività libero professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale.

L'esercizio dell'attività libero professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso dal direttore generale, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica o per gravi inosservanze delle norme che disciplinano l'attività.

Il personale dipendente non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività, presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria non è consentito:

- l'uso del ricettario del servizio sanitario nazionale della modulistica propria del regime pubblico;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

pena l'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 4 -Tipologie di attività libero professionali

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività libero professionale nelle seguenti forme:

- a) diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio e nell'ambito delle strutture aziendali, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe;
- c) possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende ed enti) all'azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenze di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto della normativa vigente, delle direttive regionali in materia e in particolare delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1049 del 2 maggio 2001.

Art. 5 - Produttività ed impegno orario

L'attività libero professionale viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni e dell'art. 54, comma 5, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, tenuto conto altresì delle linee di indirizzo fornite dalla Regione del Veneto con DGR 360 dell'11/02/2005.

In particolare:

- il volume complessivo di prestazioni svolte da ciascuna unità operativa in regime libero professionale non può essere superiore a quelle svolte nei compiti istituzionali;
- l'attività libero professionale non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Con particolare riferimento all'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

L'attività istituzionale, quindi, è prevalente rispetto a quella libero professionale che non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e il cui svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Eventuali superamenti di tali limiti saranno soggetti all'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento.

Devono, inoltre, essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali.

Il rispetto dei volumi deve essere garantito in fase di programmazione dell'attività e verificata nella successiva fase della erogazione secondo i successivi individuati meccanismi di valutazione e controllo.

In particolare per la programmazione in sede di negoziazione di budget annuale devono essere definiti con i dirigenti responsabili delle unità operative interessate i volumi di attività istituzionale che devono essere garantiti in relazione alle risorse assegnate. In base al volume di attività istituzionale vengono concordate con le équipes ed i singoli dirigenti i volumi di attività libero professionale che comunque non possono essere superiori ai volumi istituzionali concordati.

Sulla scorta di quanto contrattato in sede di negoziazione di budget viene predisposto il piano della libera professione di cui alla legge 120/2007.

L'attività libero professionale intramuraria è svolta fuori dell'orario di servizio e in ogni caso in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità e la guardia, salvo il caso in cui, per ragioni tecnico - organizzative, non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati. L'attività libero professionale deve essere compatibilmente con gli impegni di servizio

L'attività libero professionale non potrà inoltre essere esercitata in occasione di:

- assenze dal servizio effettuabili a titolo di
 - malattia
 - astensioni obbligatorie dal servizio
 - assenze retribuite che interessano l'intero arco della giornata
 - congedo collegato al rischio radiologico
 - aspettative varie
 - sciopero
 - ferie;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale di supporto.

A garanzia delle finalità medico legali e assicurative, la presenza nelle strutture aziendali per l'esercizio della libera professione intramuraria è rilevata mediante timbratura con causale differenziata rispetto all'attività ordinaria, pena l'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate.

Con riferimento alle attività, tassativamente individuate, per le quali l'organizzazione in orari differenziati comporti disfunzioni cliniche e organizzative, si stabiliscono i seguenti criteri:

- tutta l'attività è svolta in regime di normale timbratura;
- all'atto della richiesta di autorizzazione presentata dal professionista o dall'équipe deve essere individuato per ogni prestazione l'impegno orario standard richiesto, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione della prestazione;
- l'impegno orario standard non può essere inferiore ai tempi definiti per l'attività istituzionale;
- la congruità dell'impegno orario è valutata dal responsabile di struttura in relazione ad ogni singola prestazione;
- il tempo individuato per ciascuna prestazione sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal personale che ha eseguito le medesime e recuperato in relazione al numero delle prestazioni effettuate.

Criteri analoghi sono applicabili per l'esercizio di attività libero professionale in costanza di ricovero, che deve essere svolta ad esempio ove possibile in coda all'attività istituzionale o prevedendo l'apertura delle sale operatorie in orari aggiuntivi e distinti. Il tempo dedicato è rilevato con causale differenziata o su appositi fogli firma che riportano l'orario di inizio e fine intervento, caricati successivamente su sistema informatico presenze/assenze gestito dal servizio personale.

I criteri sopra indicati per l'attività ambulatoriale e per la costanza di ricovero si applicano anche per il personale del comparto di supporto alla libera professione.

Il dipendente che cambi sede di lavoro in funzione dell'attività libero professionale è obbligato a registrare l'uscita dal servizio.

Nel caso di mancato rispetto nell'utilizzo della causale differenziata l'azienda provvede ad addebitare il tempo di svolgimento corrispondente determinato rispetto alle prestazioni rese ed ai tempi medi standard definiti per l'effettuazione delle prenotazioni oltre che quanto previsto dal successivo art. 46 del presente regolamento.

Art. 6 - Personale di supporto

E' attività di supporto l'attività infermieristica, tecnica e di altre professionalità del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, sempreché direttamente connessa alla prestazione libero professionale, se necessaria per la sua effettuazione o richiesta dal singolo dirigente.

Il personale di supporto può essere impiegato, in relazione ai volumi e alle tipologie di attività, in analogia a quanto avviene per l'attività istituzionale, salva diversa e motivata determinazione del professionista.

I responsabili di struttura, d'intesa con i dirigenti interessati, individuano in fase di autorizzazione all'attività le prestazioni per le quali è richiesta la partecipazione del personale di supporto.

L'attività di supporto all'attività libero professionale intramuraria autorizzata dall'Azienda ha carattere di volontarietà se prestata oltre l'orario contrattuale del dipendente, mentre costituisce dovere di servizio se richiesta nell'ambito dell'orario di lavoro.

L'attività di supporto alle prestazioni libero professionali è svolta di norma oltre l'orario contrattuale.

Il personale di supporto è nominativamente individuato dal singolo professionista o dal responsabile dell'équipe all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Il compenso per il personale di supporto del comparto è fissato in euro 32,40 orari (oneri Cpdel e Inail inclusi) per le categorie C, B e BS ed in euro 36,00 orari (oneri Cpdel e Inail inclusi) per le categorie D e DS. Tale compenso è a totale carico della tariffa libero professionale.

I professionisti possono concordare con il personale di supporto una tariffa oraria maggiore oppure che il compenso per l'attività prestata oltre l'orario contrattuale sia quantificata a prestazione.

Valgono i medesimi criteri nel caso in cui a supporto dell'attività il professionista si avvalga di personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria individualmente od in équipe.

Art. 7 - Personale di supporto in orario di servizio (art. 12, comma 1, lett. a) D.P.C.M. 27 marzo 2000)

Qualora il professionista non abbia individuato il personale di supporto ai sensi del precedente articolo, e le prestazioni di supporto siano rese dal personale in servizio per l'attività istituzionale, l'azienda procederà a trattenere dalla tariffa libero professionale relativa all'attività ambulatoriale una quota pari al prodotto tra l'impegno orario definito per la medesima prestazione in regime istituzionale e la tariffa oraria di euro 20,40 (lire 39.500).

Per l'attività libero professionale in costanza di ricovero l'azienda tratterà un'ulteriore quota della tariffa pari al 5%.

Il 50% delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ad integrare i fondi incentivanti del personale delle unità operative nelle quali si sono effettuate le prestazioni libero professionali. Tale quota integrativa è distribuita al personale del comparto dell'unità operativa proporzionalmente all'assegnazione dei fondi della produttività collettiva. Il restante 50% rimane all'azienda a copertura dei costi sostenuti per il personale stesso.

Art. 8 - Personale di collaborazione

(art. 12, comma 1, lett. c) D.P.C.M. 27 marzo 2000)

E' personale di collaborazione il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale. Si tratta di personale per il quale sussiste un nesso preciso, anche se non diretto, tra le mansioni e l'attività libero professionale complessivamente esplicitata nell'Azienda.

Una quota delle tariffe libero professionali, individuata per ciascuna tipologia di attività libero professionale dal presente regolamento, è destinata alla costituzione di un fondo da distribuire tra detto personale, tenuto conto del ruolo e dell'apporto quali-quantitativo effettivamente prestato, secondo criteri da individuarsi con separato atto, e subordinatamente alla resa di un orario aggiuntivo.

Art. 9 - Personale con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria art. 57 CCNL 1998/2001

Trattasi di personale della dirigenza medica, veterinaria e della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Non rientrano tra detto personale i dirigenti che pur avendone facoltà, hanno scelto di non esercitare attività libero professionale intramuraria.

Una quota dei proventi derivanti dalle tariffe dell'attività libero professionale è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione, mentre le somme residuali vengono destinate alle finalità concordate con le associazioni sindacali aziendali.

La ripartizione di tale fondo, destinato alla perequazione, avviene secondo criteri stabiliti in sede aziendale. Ai percettori non può derivare un beneficio economico superiore a quello previsto DGRV n. 1673/2012. La ripartizione dei fondi è subordinata alla resa di un orario aggiuntivo quantificato in relazione alle quote del fondo assegnate a ciascun dirigente.

Art. 10 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Le tariffe delle prestazioni libero professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti.

Esse devono essere remunerative di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'azienda.

In ogni caso, le tariffe non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

L'azienda può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.lgs. 124/1998.

Le tariffe relative alla libera professione in regime di ricovero sono fissate tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 della legge 488 del 23 dicembre 1999.

Le tariffe sono fissate d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei vincoli ordinistici, articolate secondo i criteri di riconoscimento della professionalità, tenuto conto delle modalità di composizione delle stesse fissate dal presente regolamento per ciascuna tipologia di attività libero professionale.

Nella composizione della tariffa viene compresa la quota del 5% di cui all'art. 2 del decreto legge 13/09/2012, convertito con la legge 8 /11/2012, n. 189 da destinare, ad interventi di prevenzione, ovvero alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'impiego delle somme è subordinato alla sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra Regione Veneto e/o azienda ULSS 7 con le organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Autorizzazioni

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è autorizzato dal direttore generale dell'unità locale socio sanitaria, su richiesta del personale dipendente interessato, da presentarsi su apposito modello all'uopo predisposto.

L'autorizzazione è concessa previa istruttoria del servizio economico finanziario, acquisito il parere del responsabile di struttura in ordine ai seguenti aspetti:

- effettuabilità delle prestazioni richieste
- impegno orario
- orari di esercizio dell'attività
- individuazione dei locali
- ogni altro aspetto di rilevanza organizzativa per l'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Tutele assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 1998/2001 l'azienda stipula apposite polizze assicurative a copertura dei rischi professionali derivanti dall'esercizio della libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

L'applicazione di quanto previsto dall'art. 24, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 1998/2001, per la parte riferita alla libera professione, sarà effettuata con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

TITOLO SECONDO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Art. 13 - Attività libero professionale ambulatoriale individuale

La libera professione in regime ambulatoriale individuale si caratterizza per la scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione accettando il pagamento dei relativi onorari previsti nel tariffario.

Art. 14 - Attività libero professionale ambulatoriale d'équipe

L'attività libero professionale ambulatoriale d'équipe si caratterizza per la richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente ad un'équipe, composta da personale medico e/o delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. E' possibile la costituzione di équipe formate da personale di diverse unità organizzative per fornire prestazioni in forma integrata.

La direzione dell'équipe è affidata al dirigente designato dall'équipe stessa.

Art. 15 - Spazi per l'esercizio della libera professione ambulatoriale

Gli spazi utilizzabili per l'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non può essere inferiore al 10% e superiore al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.

I responsabili di struttura provvedono ad individuare gli spazi utilizzabili per l'esercizio della libera professione ambulatoriale, verificando che lo svolgimento delle attività proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'azienda.

In mancanza di idonee strutture e spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, l'azienda assume tutte le iniziative previste dalle disposizioni vigenti per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11, della legge 448/1998 e delle direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La regolamentazione dell'attività in studi professionali e in strutture private non accreditate è disciplinata dal Titolo Terzo del presente regolamento.

Annualmente, con apposita delibera vengono definiti gli spazi utilizzabili per l'esercizio dell'attività libero professionale oltre che le relative tempistiche così come risultanti dalle verifiche effettuate dai direttori delle strutture di riferimento.

Art. 16 - Tariffe dell'attività libero professionale ambulatoriale

Le tariffe per l'esercizio della libera professione ambulatoriale sono così articolate:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. quota per la costituzione del fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti d), e) e f),
- C. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti d), e) e f),
- D. quota per la remunerazione del personale di supporto richiesto dal tipo di prestazione erogata, o comunque richiesto dal professionista,
- E. quota per la costituzione del fondo per il personale collaborante di cui all'art. 8 del regolamento,
- F. quota a favore dell'azienda.

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente è data dalla tariffa libero professionale complessiva dedotte le quote b), c), d), e) e f).

In fase di istruttoria dell'autorizzazione viene verificata la congruità delle stesse rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 - Quote a favore dell'azienda e per il personale collaborante

Le quote a favore dell'azienda, destinate alla copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti, e le quote destinate al fondo per il personale collaborante, sono così determinate:

Tipologia di prestazioni	% quota riconosciuta all'azienda	% quota per il personale collaborante	Totale
Visite, psicoterapie, certificazioni medico legali	15	3	18
Prestazioni ambulatoriali diverse	18	3	21
Prestazioni diagnostico strumentali	23	3	26
Interventi ambulatoriali e prestazioni diagnostico strumentali di particolare complessità	30	3	33

L'inquadramento delle prestazioni nelle tipologie sopra indicate è effettuato dal responsabile di struttura.

Art. 18 - Quote per la remunerazione del personale di supporto

Il costo per il personale di supporto viene interamente calcolato quale costo che concorre alla determinazione della tariffa in rapporto all'impegno orario risultante dalle timbrature effettuate con la causale "libera professione".

Per la determinazione del costo si applica quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

Se l'attività di supporto è resa in orario di servizio si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

Art. 19 - Quote per il fondo di perequazione

La quota destinata alla costituzione del fondo di perequazione a favore delle discipline mediche e veterinarie e dell'altra dirigenza del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall'art. 57, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. del 08.06.2000, è fissata nella percentuale del 5%.

Tale percentuale è calcolata sulla differenza tra la tariffa libero professionale complessiva e le quote di cui alla lettera E), D) e C) dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 20 - Quote per la remunerazione del professionista

La remunerazione del professionista o dell'équipe è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C), D), E) e F) dell'art. 16.

In caso di libera professione svolta in équipe, nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicata dal Responsabile, e sottoscritta dai componenti, la quota da ripartire fra i singoli componenti dell'équipe. In caso di omessa comunicazione delle modalità di ripartizione dei compensi, la quota della tariffa verrà ripartita in parti uguali fra tutti i professionisti componenti l'équipe stessa.

La modalità di ripartizione dei compensi tra i componenti l'équipe è unica per tutte le prestazioni autorizzate all'équipe stessa.

Art. 21 - Richieste degli utenti e modalità di prenotazione

Il paziente che richiede una prestazione in regime di libera professione intramuraria ambulatoriale deve essere preventivamente informato dell'onere finanziario che dovrà sostenere.

L'azienda garantisce un'adeguata informazione al cittadino/utente sull'attività libero professionale e sulle modalità di accesso, con particolare riferimento a:

- 1) elenco sanitari che esercitano attività libero professionale in regime ambulatoriale e delle équipe che svolgono attività in regime di costanza di ricovero;
- 2) tipologia di prestazioni erogabili, delle tariffe libero professionali applicate, indicando che la stessa è comprensiva della quota a favore dell'azienda a recupero dei costi sostenuti, oltre al luogo di effettuazione dell'attività;
- 3) modalità di prenotazione delle prestazioni;
- 4) calendari di effettuazione dell'attività.

Adeguata pubblicità è garantita:

- a) affiggendo presso sedi dei servizi cassa l'elenco nominativo dei medici che esercitano attività libero professionale entro l'azienda o presso strutture convenzionate nel caso di mancanza di idonei spazi aziendali, oltre al dettaglio delle prestazioni e delle relative tariffe;
- b) predisponendo apposita pagina web nell'ambito del sito ufficiale dell'unità locale socio sanitaria.

L'azienda istituisce distinte liste di attesa per le attività da espletare in regime di libera professione.

Informazioni all'utente relative ai calendari di esercizio dell'attività libero professionale del singolo dirigente medico è garantita telefonicamente al numero verde per le prenotazioni in regime libero professionale all'uopo predisposto.

Le prenotazioni avvengono attraverso il servizio C.U.P. al quale il dirigente interessato dovrà consegnare il calendario dell'attività libero professionale con una programmazione almeno mensile.

I calendari devono essere preventivamente visti dal responsabile dell'unità operativa di appartenenza e dal responsabile di struttura o suo incaricato.

Il dirigente medico:

- si impegna ad utilizzare esclusivamente la modalità di prenotazione a mezzo CUP e non potrà accogliere prenotazione direttamente, ma dovrà indirizzare gli utenti presso il punto di prenotazione o, qualora ciò non sia possibile per oggettive e eccezionali circostanze, dovrà provvedere direttamente a comunicare l'avvenuta prenotazione precedentemente all'erogazione della prestazione;
- non potrà effettuare alcuna prestazione in assenza di preventiva autorizzazione.

La mancata attivazione dei calendari di attività e delle prenotazioni attraverso il CUP comporta l'applicazione dall'art. 46 del presente regolamento.

TITOLO TERZO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE E PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI
(art. 54, comma 2, C.C.N. L. 8 giugno 2000)

Art. 22 - Convenzioni con strutture sanitarie non accreditate

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate, previa convenzione nella quale sono disciplinate le modalità gestionali e organizzative. Tale autorizzazioni sono concedibili previa autorizzazione regionale.

In particolare, la convenzione dovrà individuare:

- i dirigenti sanitari autorizzati ad accedere alla struttura sanitaria non accreditata
- le prestazioni effettuabili
- le tariffe
- i calendari di accesso
- gli adempimenti a carico della struttura non accreditata
- i costi per l'utilizzo degli spazi;
- modalità di prenotazione e incasso.

Le informazioni inerenti prenotazioni e incassi devono essere gestite secondo quanto previsto dal D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito in legge n. 189 del 08/11/2012, ovvero su una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria.

Il CUP aziendale predispone apposite liste di attesa per l'attività svolta da ciascun dirigente autorizzato presso la struttura non accreditata, che provvede alla prenotazione sui calendari all'uopo predisposti e alla riscossione delle tariffe libero professionali delle prestazioni effettuate.

Nel caso di discordanza tra prestazioni prenotate a CUP ed incassate deve essere presentata al SEF dal dirigente medico giustificazione che attesti lo scostamento.

Il mancato rispetto delle modalità organizzative definite dall'azienda è soggetto all'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 23 - Tariffe e modalità di ripartizione

Sui proventi derivanti dall'esercizio della libera professione presso strutture private non accreditate l'azienda effettuerà, dopo avere recuperato i costi sostenuti per l'acquisizione degli spazi presso le strutture convenzionate, le seguenti detrazioni:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. idonea quota per la copertura degli ulteriori costi diretti ed indiretti comunque non inferiore al 10% della tariffa libero professionale,
- C. quota pari al 3% da destinare al personale di cui all'art. 8 del regolamento,

- D. quota del 5% da destinare al fondo per la perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall'art. 57, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. del 08.06.2000, calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C),
- E. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C).

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C), D) ed E).

Art. 24 - Attività libero professionale presso studi professionali privati

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, il direttore generale può autorizzare, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni, fino al 31 gennaio 2009 i dirigenti medici e veterinari e dell'altra dirigenza sanitaria ad esercitare l'attività libero professionale nel proprio studio privato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali.

L'utilizzazione degli studi professionali privati è consentita limitatamente all'attività ambulatoriale e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- preventiva autorizzazione regionale
- unicità della sede
- ubicazione dello studio nel territorio dell'U.L.S.S.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale in studi privati deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) le prestazioni eseguibili
- 2) le tariffe applicate
- 3) le modalità di incasso delle tariffe

Le informazioni inerenti prenotazioni e incassi devono essere gestite secondo quanto previsto dal DL 13/09/2012 n. 158 convertito in legge n. 189 del 0/11/2012 ovvero su una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza con l'ente, i cui oneri sono posti a carico della tariffa libero professionale.

Il mancato rispetto delle modalità organizzative definite dall'azienda sarà soggetto all'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 25 - Tariffe e modalità di ripartizione

Sui proventi derivanti dall'esercizio della libera professione presso studi professionali privati l'azienda le seguenti detrazioni:

- A. idonea quota per la copertura degli ulteriori costi diretti ed indiretti, comunque non inferiore al 10% della tariffa libero professionale;
- B. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- C. quota pari al 3% da destinare al personale di cui all'art. 8 del presente regolamento;

- D. quota pari al 5% per la costituzione del fondo di perequazione a favore delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall'art. 57, comma 2, lettera i) del CCNL del 08.06.2000, calcolata sul compenso che residua dopo aver dedotto le quote di cui ai punti A) e C);
- E. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti A) e C).

TITOLO QUARTO - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO, DI DAY HOSPITAL E DI DAY SURGERY

Art. 26 - Forme di esercizio dell'attività libero professionale in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery

L'esercizio della libera professione in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery può essere svolta nelle seguenti forme:

- a) individuale
- b) d'équipe.

Tali attività sono caratterizzate dalla richiesta da parte dell'utente di prestazioni libero professionali con contestuale scelta del professionista o dell'équipe che deve erogare la prestazione.

In ciascuna unità operativa possono essere costituite più équipe per l'esercizio di attività libero professionali, la cui direzione è affidata al dirigente medico designato dall'équipe stessa.

L'attività libero professionale in costanza di ricovero che richiede tecnicamente il supporto di un'équipe non può essere svolta individualmente. L'équipe deve, pertanto, essere composta da tutte le figure professionali richieste dal tipo di prestazione da erogare.

L'attività chirurgica in regime libero professionale deve essere, programmata in orari distinti dall'attività istituzionale, ad esempio laddove possibile con sedute operatorie aggiuntive dedicate e pianificate o comunque in coda all'attività istituzionale.

Il tempo dedicato è rilevato con causale differenziata o su appositi fogli firma che riportano l'orario di inizio e fine intervento, caricati successivamente su sistema informatico presenze/assenze gestito dal servizio personale.

Art. 27 - Divieti

Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere assoggettato a regime libero professionale.

Art. 28 - Spazi per l'attività libero professionale in costanza di ricovero

La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza.

I responsabili delle unità operative stabiliscono, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie. La programmazione deve avvenire in collaborazione e con la vigilanza della Direzione Medica.

Art. 29 - Richieste degli utenti

L'attività libero professionale in regime di ricovero è erogata su richiesta scritta del paziente, o di chi lo rappresenta, dalla quale risultino la conoscenza da parte dello stesso delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero professionali richieste.

Nell'istanza, redatta su appositi moduli, deve essere indicata la prestazione e l'impegno del richiedente a versare quanto dovuto al momento della dimissione.

Le unità operative tengono liste differenziate per l'attività erogata in regime di libera professione.

E' ammessa da parte del cittadino la scelta del regime libero professionale ancorché fatta nel corso del ricovero: il paziente è tenuto, tuttavia, a pagare l'intera tariffa libero professionale prevista. Non è, invece, possibile il trasferimento dal regime libero professionale al regime ordinario.

Il ricoverato che si dimetta contro il parere dei sanitari è tenuto a pagare il costo preventivato all'atto del ricovero in relazione alle giornate di degenza e agli interventi effettuati.

Art. 30 - Ulteriori Prestazioni

Nulla è dovuto dall'utente per l'eventuale protrarsi della degenza oltre la media prevista dallo standard regionale.

Qualora, a seguito dell'insorgere di complicanze del quadro clinico, si verifichi la necessità di ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in regime ordinario e senza aggravio di spesa per l'utente.

In caso di trasferimento interno di un paziente che abbia chiesto la libera professione, l'esercizio della stessa si intende limitato all'Unità Operativa di accoglimento, salvo che il paziente non richieda nuovamente di avvalersi dell'esercizio della libera professione anche dei Medici nell'Unità Operativa in cui viene trasferito.

Qualora l'utente non sia in grado di esercitare l'opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o, in mancanza, dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado.

Art. 31 - Tariffe dell'attività libero professionale in costanza di ricovero

Le tariffe per le prestazioni libero professionali in costanza di ricovero sono almeno così articolate:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente;
- B. quota per la costituzione del fondo aziendale per la perequazione delle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti D), E), F) e G),
- C. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti d), e), f) e g),

- D. quota per la remunerazione personale di supporto,
- E. 30% del valore del D.R.G. fissato per le prestazioni istituzionali a carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999,
- F. quota per la remunerazione del personale collaborante di cui all'articolo 8 del regolamento pari al 2% della tariffa,
- G. quota a favore dell'azienda pari all'8% della tariffa.

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente per le prestazioni libero professionali in costanza di ricovero è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C), D), E), F) e G).

Art. 32 - Quote per la remunerazione del personale di supporto all'attività libero professionale in costanza di ricovero

Il costo per il personale di supporto viene interamente calcolato quale costo che concorre alla determinazione della tariffa in rapporto all'impegno orario risultante dalle timbrature effettuate con la causale "libera professione".

Per la determinazione del costo si applica quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

Se l'attività di supporto è resa in orario di servizio, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

Art. 33 - Quote per il fondo di perequazione

La quota destinata alla costituzione del fondo di perequazione a favore delle discipline mediche e veterinarie e dell'altra dirigenza del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall'art. 57, comma 2, lettera i) del CCNL del 08.06.2000, è fissata nella percentuale del 5%.

Tale percentuale è calcolata sulla differenza tra la tariffa libero professionale complessiva e le quote di cui alla lettera C), D), E), F) e G) del precedente articolo n. 31.

Art. 34 - Quote per la remunerazione del professionista o dell'équipe

La remunerazione del professionista o dell'équipe è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C), D), E), F) e G) del precedente articolo n. 31.

In caso di libera professione svolta in équipe, nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicata dal Responsabile, e sottoscritta dai componenti, la quota da ripartire fra i singoli componenti dell'équipe, compresa la quota da destinare all'eventuale personale di anestesia partecipante all'équipe. In caso di omessa comunicazione delle modalità di ripartizione dei compensi, la quota della tariffa verrà ripartita in parti uguali fra tutti i professionisti componenti l'équipe stessa.

La modalità di ripartizione dei compensi tra i componenti l'équipe è unica per tutte le prestazioni autorizzate all'équipe stessa.

TITOLO SESTO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE AZIENDE SANITARIE NON ACCREDITATE
(ART. 55 lett. C) contratto dirigenza sanitaria 8 giugno 2000)

Art. 35 - Modalità di esercizio

Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N. o in altra struttura sanitaria non accreditata, devono essere disciplinate da apposita convenzione che disciplini:

- la durata
- le prestazioni effettuabili
- le modalità organizzative
- gli aspetti economici

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale, al massimo presso due strutture private non accreditate, mediante accessi su chiamata del dirigente sanitario interessato, fino ad un massimo di 22 accessi all'anno ciascuna.

Contestualmente alla chiamata del medico, e prima dell'inizio della consulenza, la struttura sanitaria non accreditata dovrà comunicare all'azienda U.L.S.S. n. 7 il numero e la tipologia di prestazioni che il dirigente incaricato dovrà svolgere.

Il numero di prestazioni derivante dall'esercizio dell'attività libero professionale di cui al presente titolo sarà ricompreso nella quantificazione della produttività complessiva che i dirigenti sanitari possono dedicare alla libera professione intramuraria ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività è resa fuori dell'orario di servizio, subordinatamente agli impegni derivanti dall'attività istituzionale.

Il mancato rispetto delle modalità organizzative definite dall'azienda è soggetto all'applicazione dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 36 - Tariffe e modalità di ripartizione

Le tariffe per le attività libero professionali effettuate presso altre aziende del Servizio sanitario nazionale o presso strutture sanitarie non accreditate sono stabilite d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei vincoli ordinistici.

Sulla quota delle tariffe riconosciute all'azienda U.L.S.S. dalla struttura convenzionata, si effettueranno le seguenti detrazioni:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. quota a favore dell'azienda pari al 10% a copertura dei costi diretti ed indiretti;
- C. quota pari al 3% da destinare al personale collaborante di cui all'art. 8 del regolamento,
- D. quota del 5% da destinare al fondo per la perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto

- dall'art. 57, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. del 08.02.2000, calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C),
- E. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C).

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente per le attività libero professionali effettuate presso altre aziende del Servizio sanitario nazionale o presso strutture sanitarie non accreditate o richieste direttamente all'azienda è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C) E) ed E).

TITOLO SETTIMO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL'AZIENDA
(art. 55 lett. D) contratto dirigenza sanitaria 8 giugno 2000)

Art. 37 - Modalità di esercizio

Qualora l'attività libero professionale a pagamento sia richiesta da terzi direttamente all'azienda, i dirigenti interessati possono richiedere che detta attività sia considerata attività libero professionale intramuraria, ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate.

L'attività resa in regime di libera professione intramuraria svolta all'interno delle strutture aziendali è soggetta, di norma, alla disciplina prevista dal presente regolamento per l'attività libero professionale ambulatoriale, quanto alle modalità di svolgimento e alla composizione delle tariffe.

Relativamente all'attività richiesta da terzi all'azienda e svolta dai propri dirigenti in regime di libera professione e all'esterno delle strutture aziendali, si procederà, di norma, alle seguenti detrazioni sulle tariffe libero professionali definite d'intesa con i dirigenti interessati:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. quota a favore dell'azienda pari al 10% a copertura dei costi diretti ed indiretti;
- C. quota pari al 3% da destinare al personale collaborante di cui all'art. 8 del regolamento,
- D. quota del 5% da destinare al fondo per la perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall'art. 57, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. del 08.02.2000, calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C),
- E. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti B) e C).

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente per le attività libero professionali effettuate presso altre aziende del Servizio sanitario nazionale o presso strutture sanitarie non accreditate o richieste direttamente all'azienda è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C) D) ed E).

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lett. d) del D.lgs. 502/92, la partecipazione ai proventi non può essere superiore al 50% della tariffa.

Art. 38 - Sperimentazioni cliniche

Rientrano nella tipologia di attività libero professionale regolata dal presente titolo anche le sperimentazioni e i trials clinici.

Sulle tariffe concordate con i soggetti che richiedono le sperimentazioni, l'azienda U.L.S.S. procederà alle seguenti trattenute:

- a) quota a favore del Nucleo di Ricerca clinica pari al 10% della quota paziente;
- b) quota a favore dell'azienda pari al 10% della tariffa;
- c) quota a favore del personale collaborante di cui all'art. 8 del presente regolamento pari al 3% della tariffa;

- d) quota del 5% da destinare al fondo di perequazione per le discipline mediche e veterinarie che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione; tale quota è calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di cui ai punti a), b) e c).

Le modalità per lo svolgimento dell'attività sono individuate dal Nucleo di Ricerca Clinica (NRC) all'atto di autorizzazione della sperimentazione. Nel caso in cui l'attività venga svolta in orario di servizio, con successivo addebito dell'orario, l'NCR individua almeno:

- a) personale del comparto o della dirigenza impiegato, ove necessario, con indicazione del relativo debito orario e dei compensi correlati;
- b) ruolo svolto nella sperimentazione (sperimentatore principale, co-sperimentatore, coordinatore infermieristico, ecc..).

Debiti orari e relativi compensi vengono comunicati dal NRC al Servizio Economico Finanziario.

TITOLO OTTAVO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Art. 39 - Modalità di esercizio e limiti

L'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria operante nei Servizi del dipartimento di Prevenzione, svolta oltre l'impegno contrattuale, concorre ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità e l'offerta complessiva delle azioni di Sanità Pubblica, integrando l'attività istituzionale.

L'attività libero professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.

Per ciascun dirigente l'incompatibilità è accertata individualmente dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell'effettivo giudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato.

La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Direttore Generale, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti.

Art. 40 - Tariffe dell'attività libero professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione

Le tariffe sono concordate d'intesa con il dirigente interessato, nel rispetto dei vincoli ordinistici.

Le tariffe sono così articolate:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. quota del 5% destinata al fondo per la perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di cui ai punti D), E) e F),
- C. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di cui ai punti D), E) e F),
- D. quota per la remunerazione del personale di supporto calcolato secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento,
- E. quota a favore del personale collaborante di cui all'art. 8 del regolamento pari al 3% della tariffa,
- F. quota a favore dell'azienda pari al 10% della tariffa.

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente per le attività libero professionali dei dirigenti del dipartimento di prevenzione è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), E), D), E) e F).

TITOLO NONO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE

Art. 41 - Modalità di esercizio e limiti

L'attività libero professionale in qualità di medico competente esercitata nell'ambito delle attività previste dal D.lgs. 626/1994, viene svolta dai medici in possesso dei requisiti previsti dall'art 2 del citato Decreto, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti all'attività di vigilanza.

L'attività viene svolta negli ambulatori delle ditte richiedenti, quindi all'esterno dell'azienda U.L.S.S. per il pieno adempimento della legge 626/94.

L'attività sarà regolata da apposita convenzione che disciplini:

- la durata
- i contenuti delle prestazioni
- le modalità organizzative
- gli aspetti economici

Art. 42 - Tariffe per l'attività di medico competente

Le tariffe sono fissate d'intesa con il dirigente interessato, nel rispetto dei vincoli ordinistici, e sono così articolate:

- A. compenso per l'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe scelta dall'utente,
- B. quota del 5% destinata al fondo per la perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di cui ai punti D) ed E),
- C. quota del 5% da destinare alla riduzione delle liste d'attesa calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di cui ai punti D) ed E),
- D. quota a favore del personale collaborante di cui all'art. 8 del regolamento pari al 3% della tariffa,
- E. quota a favore dell'azienda pari al 10% della tariffa.

La remunerazione del professionista o dell'équipe scelta dall'utente per l'attività di medico competente è data dalla tariffa libero professionale complessiva, dedotte le quote B), C), D), ed E).

Nell'ipotesi che il dirigente si avvalga dei servizi dell'U.L.S.S. per l'esecuzione di esami di laboratorio, il costo degli stessi è posto interamente a carico della tariffa libero professionale.

TITOLO DECIMO - ATTIVITA' DI CONSULENZA e CONSULTI

Art. 43 - Disciplina delle consulenze

L'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lettera C) del contratto della dirigenza sanitaria del 8 giugno 2000, da esercitarsi al di fuori dell'orario di servizio.

Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate:

- a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto (compresi gli ospedali classificati, le strutture dichiarate presidio dell'U.L.S.S. e le I.P.A.B.), mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro,
 - il compenso, nonché il rimborso delle eventuali spese viaggio e degli oneri indiretti a carico dell'azienda,
 - le modalità di svolgimento.
- b) presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
 - la durata della convenzione
 - la natura della prestazione
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro
 - il compenso, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio e degli oneri indiretti a carico dell'azienda
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

Il compenso per l'attività di cui alle lettere a) e b) è attribuito al dirigente interessato nella misura del 95%, mentre il 5% è trattenuto dall'azienda, di cui tre punti percentuali destinati al fondo per il personale collaborante di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 44 - Disciplina dei consulti

Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza del dirigente, fuori dell'orario di servizio ed al di fuori delle strutture aziendali.

L'assistito può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata a domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente fra il medico e l'assistito.

Il consulto deve esser autorizzato dal Responsabile della struttura di appartenenza del dirigente sanitario. Per i responsabili di struttura l'autorizzazione è firmata dal Direttore Sanitario. Copia dell'autorizzazione deve essere inviata al Servizio economico finanziario.

L'onorario del consulto è fissato di volta in volta dal dirigente interessato nel rispetto dei vincoli ordinistici.

Il servizio economico finanziario definisce le modalità organizzative per la riscossione delle tariffe.

TITOLO UNDICESIMO - ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA DALL'AZIENDA
(art. 55 comma 2 contratto dirigenza sanitaria 8 giugno 2000)

Art. 45 - Modalità di esercizio

In via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste d'attesa per carenza di organico e per impossibilità di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, oppure di acquisire prestazioni integrative dell'attività istituzionale o di realizzare programmi e progetti definiti a livello aziendale l'azienda può richiedere ai propri dirigenti prestazioni che rientrano nell'attività libero professionale.

Condizione per la richiesta di tali prestazioni è la preliminare negoziazione, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e ai relativi tempi d'attesa.

Trattandosi di attività professionale dalla quale non deriva un introito per l'Azienda, il ricorso a prestazioni integrative dovrà avvenire nel rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente e delle somme a tale scopo stanziare a bilancio, detratte le somme, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, destinate dall'amministrazione, al personale infermieristico e tecnico di radiologia. Dall'ammontare economico reso disponibile per il riparto non viene accantonata la quota del 5% per il fondo di perequazione.

Le verifiche sullo svolgimento dell'attività in parola competono al Responsabile della struttura interessata che renderà al Servizio Personale al fine della liquidazione dei compensi.

TITOLO DODICESIMO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Azioni e Sanzioni per mancato rispetto regolamento

Ferme restando le discipline in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, il mancato rispetto delle norme generali di legge e contrattuali nonché del presente regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale, comporta, oltre alle sanzioni specifiche previste da questo Regolamento, l'applicazione degli istituti in materia di responsabilità disciplinare previsti dagli artt. 55 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dagli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

1. RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE DELL'U.O.

Le sanzioni applicabili sulla base del rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale oltre che in relazione ai tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono:

RELAZIONE RICONTRATA TRA GLI INDICATORI	INTERVENTI/SANZIONI POSTI IN ESSERE DALL'AZIENDA
Tempi di attesa dell'attività istituzionale entro i limiti previsti dalla DGR 600 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale <1	Nessun intervento
Tempi di attesa dell'attività istituzionale non rispettano i limiti previsti dalla DGR 600 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale <1	Segnalazione da parte della Direzione di Struttura al Responsabile dell'Unità operativa interessata perché riporti i tempi d'attesa dell'attività istituzionale entro i tempi previsti dalla DGR 600, pena sospensione dell'attività.
Tempi di attesa dell'attività istituzionale entro i limiti previsti dalla DGR 600 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale >1	Segnalazione da parte della Direzione di Struttura al Responsabile dell'Unità operativa interessata perché riporti il rapporto nei limiti di legge entro 6 mesi dalla segnalazione pena la sospensione dell'attività.
Tempi di attesa dell'attività istituzionale non rispettano i limiti previsti dalla DGR 600 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale >1	Segnalazione da parte della Direzione di Struttura al Responsabile dell'U.O. del mancato rispetto del rapporto per il ripristino dei limiti di legge e per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. Dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

2. RAPPORTO TRA VOLUME ORARIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE PER DIRIGENTE MEDICO

Nel caso si evidenzi un volume orario dell'attività libero professionale superiore al tempo dedicato all'attività istituzionale l'azienda provvede a:

- comunicare, al direttore dell'U.O. oltre che della struttura competente le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.;
- sospendere l'attività fino al ripristino dei limiti definiti dalla legge.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELL'ORARIO DI LAVORO

L'attività libero professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo dedicato deve essere rilevato mediante l'utilizzo di causale all'uopo definita.

Nel caso di mancato utilizzo della causale differenziata l'azienda provvede a:

- addebitare il tempo dedicato per lo svolgimento dell'attività determinato sulla base delle prestazioni effettuate e dei tempi medi standard dichiarati in sede di autorizzazione;
- sospendere l'attività da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 5 mesi nel caso di reiterato mancato utilizzo della causale a seguito di contestazione, nel caso di addebito di un monte ore pari o maggiore di cinque;
- comunicare, al direttore dell'U.O. oltre che della struttura competente le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

4. CONFRONTO TRA ATTIVITA' PRENOTATA A CUP E PAGATA

Qualora l'attività pagata sia inferiore all'attività prenotata in mancanza di giustificazione da parte del dirigente, l'azienda procede a:

- recupero forzoso di un importo pari a quello non incassato e formale comunicazione che invita il dirigente ad inviare il piano di lavoro delle prenotazioni a CUP con indicazione delle modifiche intervenute in materia di orario, mancata presentazione dell'utente, ecc...;
- recupero forzoso di un importo pari a quello non incassato e sospensione dell'attività libero professionale per un mese in caso di reiterazione;
- comunicazione, al direttore dell'U.O. oltre che della struttura competente le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

5. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN PERIODI CHE INIBISCONO LA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA

Lo svolgimento di attività libero professionale

- (a) nei turni di pronta disponibilità e di guardia,
- (b) nei periodi di ferie,
- (c) durante i periodi di malattia o infortunio,
- (d) durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e congedi parentali,
- (e) durante i periodi di assenza per permessi previsti dalla L. 104/92,
- (f) durante i periodi di assenza per aspettativa,
- (g) tutti gli altri casi che inibiscono la normale attività lavorativa;

è assoggettato alle medesime sanzioni dello svolgimento dell'attività libero professionale durante l'orario di servizio, ovvero:

- addebito del tempo presunto per lo svolgimento dell'attività sulla base delle prestazioni effettuate e dei tempi medi standard dichiarati in sede di autorizzazione;
- formale contestazione al medico dell'inosservanza delle norme regolamentari;
- sospensione dell'attività per un periodo da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 5 mesi nel caso di reiterato mancato utilizzo della causale a seguito di contestazione, nel caso di addebito di un monte ore pari o maggiore di cinque;
- comunicazione, al direttore dell'U.O. oltre che della struttura competente le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

6. ALTRE SANZIONI

Il dirigente medico può effettuare in regime libero professionale esclusivamente le prestazioni autorizzate applicando all'utente le tariffe stabilite.

In caso di violazione, l'Azienda procede a:

- recupero forzoso di un importo pari a quello incassato;
- recupero forzoso e sospensione dell'attività per un mese in caso di reiterazione.
- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

Nel caso venga verificata l'esecuzione in regime libero professionale di:

- prestazioni di vigilanza e di prevenzione prevista dal D.Lgs. 626/94 da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari istituzionalmente addetti a tale attività,
- prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti,
- ricoveri d'urgenza in tutte le U.O. e ricoveri ordinari nelle U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione, UTIC, Dialisi;
- certificati richiesti da leggi dello stato, in cui debba essere rivestita la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio,
- prestazioni non effettuate in attività istituzionale,
- ricoveri classificati inappropriati,

l'azienda procede a:

- recupero forzoso di un importo pari a quello incassato;
- recupero forzoso delle somme corrispondenti e sospensione dell'attività libero professionale nel caso di reiterazione;

- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli art. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

Nel caso venga verificato l'utilizzo del ricettario regionale l'Azienda procede a:

- sospensione dell'attività libero professionale per un mese;
- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

A seguito dell'istruttoria del servizio competente ai sensi del presente regolamento, sentito l'organismo paritetico, le predette sanzioni vengono irrogate:

- dal direttore amministrativo delegato con il presente regolamento dal direttore generale, per le sanzioni, non di carattere disciplinare, previste dal presente regolamento;
- con provvedimento del direttore generale per le sanzioni di revoca dell'autorizzazione;
- dai soggetti competenti ai sensi degli art. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., per le sanzioni disciplinari.

Art. 47 - Controlli, Responsabilità e funzioni organizzative

Vengono di seguito sintetizzate le responsabilità e le funzioni organizzative, per tipologia di adempimento:

DIREZIONE STRATEGICA

- a) adotta il regolamento e le eventuali variazioni successive secondo le previsioni della normativa vigente;
- b) adotta atti autorizzativi all'attività libero professionale e le convenzioni per svolgimento attività presso strutture esterne;
- c) revoca l'autorizzazione libero professionale secondo le previsioni regolamentari;
- d) definisce e contratta in sede di budget i volumi prestazionali per l'attività in regime istituzionale ed i correlati volumi di attività libero professionale;
- e) adotta annualmente il piano della libera professione, definendo i relativi criteri e i volumi di attività (legge 120/2007);
- f) irroga le sanzioni di propria competenza al termine dell'istruttoria secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 46 del presente regolamento.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

- a) cura l'istruttoria amministrativa per l'autorizzazione libero professionale ambulatoriale, in costanza di ricovero o presso strutture private non accreditate acquisendo il parere del direttore di struttura per le verifiche di competenza;
- b) predispone atti autorizzativi e le convenzioni con strutture private non accreditate;
- c) liquida, in collaborazione con il servizio cassa /CUP, utilizzando i supporti informatici all'uopo predisposti, secondo le modalità concordate, le competenze ai professionisti per la successiva trasmissione al servizio personale per il caricamento su cedolino paga;

- d) fattura, secondo quanto previsto dalle convenzioni in essere, le prestazioni di consulenza rese a strutture private e pubbliche, provvedendo alla liquidazione al medico al momento dell'incasso;
- e) fattura quanto comunicato per prestazioni CTU, autorizzate dalla direzione di struttura, liquidando al medico la quota spettante all'effettuazione dell'incasso;
- f) verifica della corretta rilevazione del tempo dedicato all'attività libero professionale rilevato con causale differenziata rispetto a quanto riscontrabile dalla procedura CUP per prestazioni prenotate e incassate e controlla che l'attività libero professionale comunicata a mezzo fax dalle strutture private non accreditate venga svolta fuori orario di servizio e nei limiti previsti dalla convenzione;
- g) verifica che l'attività libero professionale non venga svolta nei periodi che inibiscono la normale attività lavorativa così come previsto dall'art. 5;
- h) verifica la corretta rilevazione dei tempi dedicati all'ALPI da parte personale di supporto se previsto;
- i) verifica il volume orario complessivo dedicato all'attività libero professionale da ciascun dirigente medico;
- j) verifica prenotazioni per libera professione a CUP rispetto all'attività incassata;
- k) verifica annualmente e per unità operativa il volume complessivo di prestazioni rese in regime libero professionale rispetto all'attività istituzionale, a quanto concordato in sede di contrattazione di budget e declinato nel piano della libera professione;
- l) verifica il rapporto tra prestazioni rese in regime istituzionale ed in regime libero professionale nel caso di comunicazione da parte del referente aziendale per i tempi di attesa del mancato rispetto della DGR 600 e smi;
- m) cura l'inquadramento fiscale dell'attività ai fini della fatturazione e verifica la correttezza negli adempimenti;
- n) tiene la registrazione economico contabile dei ricavi e dei relativi oneri sostenuti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle direttive regionali, verifica la copertura dei costi sostenuti dall'azienda (costi diretti rilevabili dalla contabilità generale e costi comuni attribuiti sulla scorta delle risultanze della contabilità analitica) nei correlati ricavi;
- o) sulla base delle risultanze della contrattazione di budget predispone annualmente, con riferimento alle singole unità operative, il piano dell'attività libero professionale, concernente i volumi di attività istituzionale e di intramoenia;
- p) cura le comunicazioni ai soggetti competenti nel caso di mancato rispetto del dettato regolamentare;

DIREZIONE di STRUTTURA (direzione medica di ospedale, distretto e dipartimento di prevenzione)

Compete alle Direzioni di Struttura di riferimento il monitoraggio/verifica:

- dell'effettuazione delle prenotazioni attraverso il servizio CUP;
- del corretto utilizzo del personale di supporto, riscontrando che lo stesso sia posto, se utilizzato, a carico della tariffa libero professionale;
- dello svolgimento dell'attività, con utilizzo di spazi, strutture, materiali e personale nel rispetto delle finalità e delle attività istituzionali;
- che non vengano eseguite in libera professione le seguenti prestazioni:
 - attività di vigilanza e di prevenzione prevista dal D.Lgs. 626/94 da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari istituzionalmente addetti a tale attività;
 - prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti,
 - ricoveri d'urgenza in tutte le U.O. e ricoveri ordinari nelle U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione, UTIC, Dialisi;

- certificati richiesti da leggi dello stato, in cui debba essere rivestita la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- prestazioni non effettuate in attività istituzionale,
- ricoveri classificati inappropriati,
- non utilizzo del ricettario regionale.

La direzione di struttura collabora con il Servizio Economico Finanziario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale per:

- 1) la definizione degli aspetti organizzativi, relativi agli spazi, attrezzature e/o posti letto dedicati per l'effettuazione attività in collaborazione con direttore unità operativa di riferimento o in caso di mancanza comunica il nulla osta per reperimento degli stessi presso strutture esterne;
- 2) la verifica appartenenza alla disciplina in possesso del dirigente delle prestazioni richieste;
- 3) l'inquadramento delle prestazioni per tipologia ai fini del riconoscimento della quota ente;
- 4) la verifica della corretta attribuzione del personale di supporto per le prestazioni, ove necessario in contraddittorio con il dirigente medico;
- 5) la revoca dei principi generali della timbratura differenziata nel caso di disfunzioni tecniche organizzative e la verifica del relativo peso orario dell'attività (prestazione) per l'addebito.

La direzione di struttura inoltre:

- a) autorizzazione su richiesta del dirigente medico lo svolgimento di CTU;
- b) autorizza l'apertura dei calendari a CUP e ne monitora il mantenimento;
- c) monitora il corretto svolgimento dell'attività libero professionale per quanto rilevante sotto l'aspetto tecnico sanitario in relazione anche all'attività istituzionale;
- d) segnala al responsabile dell'Unità Operativa le problematiche inerenti il rapporto tra attività istituzionale e libero professionale ai sensi dell'art. 48 comma 1;
- e) sospende l'attività libero professionale nei casi previsti dall'art. 48 comma 1;
- f) cura l'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni per quanto di competenza; le procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dagli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. nel seguente modo:
 - avvia le procedure previste, qualora il Dirigente al quale si contesta il mancato rispetto delle norme regolamentari sia direttamente alle dipendenze del Direttore di struttura;
 - inoltra la segnalazione di irregolarità al Dirigente Responsabile della struttura dove lavora il Dirigente al quale si contesta il mancato rispetto delle norme regolamentari. Il Dirigente Responsabile di struttura, a sua volta, procederà all'avvio delle procedure previste dalle norme in materia di responsabilità disciplinare.

REFERENTE AZIENDALE DEI TEMPI DI ATTESA

Monitora e segnala alla direzione di struttura le criticità nei tempi di attesa dell'attività istituzionale secondo quanto previsto dalla DGR 600 e s.m.i. ai fini dell'applicazione dell'art. 46 comma 1;

SERVIZIO CASSA - CUP Ospedali e Distretti

- a) cura l'incasso presso le sedi ospedaliere e distrettuali secondo le causali appositamente codificate;
- b) allinea autorizzazioni e tariffe sulla procedura informatica secondo quanto comunicato dal S.E.F.;
- c) liquida in collaborazione con il S.E.F. le competenze introitate dai dirigenti medici secondo tabelle all'uopo predisposte e trasmette le stesse al Servizio Personale;
- d) gestisce l'apertura dei calendari visti dalla direzione di struttura competente oltre al loro periodico aggiornamento;
- e) gestisce prenotazioni telefoniche per l'attività libero professionale.

UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE

- a) determina il volume di prestazioni rese in regime istituzionale per disciplina/u.o. ai fini del monitoraggio dell'art. 46 comma 1;
- b) trasmette al Servizio economico finanziario le risultanze della contrattazione di budget in merito all'attività istituzionale e libero professionale in tempo utile per la predisposizione del piano annuale della libera professione.

SERVIZIO PERSONALE

- a) cura la codifica delle voci stipendiali per il corretto inquadramento retributivo fiscale e contributivo;
- b) cura la codifica di apposite voci stipendiali, in collaborazione al SEF, per la corretta imputazione contabile;
- c) attribuisce a ciascun dirigente medico, con voce corrispondente, le somme da liquidare comunicate dal SEF e dal Servizio Cassa ai fini del pagamento, così come per gli eventuali debiti orari;
- d) convoca periodicamente l'Organismo paritetico di verifica;

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Verifica che l'attività libero professionale esercitata presso strutture pubbliche sia svolta dai dirigenti medici interessati nei limiti di quanto previsto dai rapporti convenzionali, al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente agli impegni istituzionali, ed inoltre:

- a) predispone atti convenzionali con le strutture pubbliche e convenzionate;
- b) comunica estremi per la fatturazione dell'attività prestata al SEF;
- c) cura rapporti e le problematiche inerenti la tutela assicurativa della libera professione;
- d) supporta i procedimenti disciplinari connessi al mancato rispetto del dettato regolamentare.

DIREZIONI DELLE UNITA' OPERATIVE CUI AFFERISCONO I SANITARI

- a) vista le richieste di autorizzazione dei dirigenti medici afferenti l'unità operativa stessa;
- b) supporta il dirigente di struttura nella fase di istruttoria per l'autorizzazione;
- c) monitora lo svolgimento dell'attività e il corretto utilizzo del personale afferente al reparto da parte dei medici autorizzati all'attività libero professionale;
- d) irrogano le sanzioni disciplinari connesse al mancato rispetto del dettato regolamentare.

COLLEGIO DI DIREZIONE

Esprime parere obbligatorio in merito a:

- a) regolamento sull'attività libero professionale;
- b) autorizzazione per lo svolgimento di attività libero professionale presso studio privato o per mancanza di spazi presso strutture private non accreditate;

c) piano aziendale dei volumi di attività istituzionale e libero professionale.

Ciascun servizio al termine dei rispettivi controlli/verifiche comunica le risultanze degli stessi ai servizi di competenza come individuato dal presente regolamento.

Art. 48 - Organismo paritetico di verifica

Il corretto andamento dell'attività libero professionale intramuraria è assicurato anche attraverso apposito organismo di verifica in forma paritetica composto da sei membri, di cui tre designati dal Direttore generale dell'Azienda e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale della dirigenza medica e veterinaria e dell'altra dirigenza sanitaria, assicurando la presenza di tutte le aree di contrattazione.

In caso di mancata designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la direzione generale provvederà ad individuare tre rappresentanti della dirigenza medica, veterinaria e dell'altra dirigenza sanitaria.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di esercizio dell'attività oltre all'individuazione nominativa dei membri avvengono con atto separato.

Art. 49 - Compiti dell'organismo paritetico di verifica

L'organismo paritetico di verifica controlla e valuta i dati relativi all'attività libero professionale oltre agli effetti sull'organizzazione complessiva.

In particolare almeno semestralmente verifica l'osservanza dei volumi di attività libero professionale concordati in sede di budget con i singoli dirigenti e con le equipe.

L'organismo paritetico controlla che il volume di attività libero professionale per ciascun dirigente medico, espresso in volume orario complessivo dedicato, non superi il volume orario assicurato in istituzionale.

Le informazioni necessarie alla verifica vengono trasmesse dal Servizio Economico Finanziario entro il terzo mese successivo allo scadere del semestre. Propedeutica alla trasmissione è la verifica del corretto utilizzo della causale differenziata per la rilevazione della presenza nelle strutture aziendali, rilevabile dai fogli di rilevazione presenze, rispetto alle prenotazioni registrate a CUP.

E' demandata inoltre all'organismo paritetico di verifica:

- la segnalazione alla direzione generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali - quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione;
- l'eventuale proposta al direttore generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione e del regolamento.
- l'espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni, non di carattere disciplinare, ai dirigenti sanitari.

L'organismo almeno annualmente fornisce al Direttore Generale relazione sull'attività svolta, trasmessa da quest'ultimo alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Art. 50 - Attività diverse dall'attività libero professionale

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dal C.C.N.L. vigente, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:

1. partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2. collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. partecipazioni a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 278/1998 e alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge 295/1990;
4. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi.
5. partecipazioni ai comitati scientifici;
6. partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere gratuito, non rientrino fra quelli previsti dal comma 7 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprendività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

Art. 51 - Validità del regolamento

Il presente regolamento, modificato secondo quanto previsto dalle direttive regionali, entra in vigore dal 1° luglio 2013 e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con successivo apposito atto deliberativo. Le autorizzazioni all'esercizio della libera professione già rilasciate sono automaticamente adeguate alle nuove regole definite dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia di attività libero professionale intramuraria.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutti i precedenti atti adottati dall'azienda per la disciplina della libera professione intramuraria.